



**Istituto Comprensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
[https://icomenius.it/](https://icomenius.it)
C. F. 96056960220
IBAN IT74U035990180000000131218



ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2

POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

La tutela della salute e sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro è un principio di grande significato e spessore culturale, richiesto anche da numerosi disposti legislativi statali e direttive europee.

La nostra scuola, condividendo appieno detto principio, si pone l'obiettivo di:

- "lavorare in sicurezza", ovvero di garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l'adozione di comportamenti "sicuri" a vantaggio della tutela delle persone;
- garantire l'integrità fisica e morale di tutta la popolazione scolastica assicurando, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione delle persone;
- svolgere la propria attività didattica in condizioni organizzative e tecniche in piena sicurezza;
- diffondere e consolidare tra tutta la popolazione scolastica una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e sicuri da parte di tutti;
- aumentare la consapevolezza degli impegni dichiarati nella propria Politica della sicurezza e salute del lavoro;
- facilitare la comprensione ai singoli delle proprie responsabilità e obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- comunicare la propria Politica creando e mantenendo viva la consapevolezza delle persone che si trovano o si troveranno a far parte della scuola, tenendo conto delle differenze di provenienza, istruzione, capacità linguistiche ecc.;
- prevenire infortuni e malattie professionali;
- evitare o ridurre i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati e pianificare un adeguato programma di prevenzione;
- vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- assicurare il miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza del lavoro;
- assicurare la conformità a tutti i requisiti di legge applicabili;
- assicurare che l'attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia documentata, attuata e mantenuta aggiornata.

Si richiede pertanto alle **famiglie degli alunni** che sia garantito il rispetto delle seguenti regole:

- far presente ai propri figli che devono evitare comportamenti pericolosi per se o per gli altri e devono collaborare con il Datore di lavoro, gli insegnanti ed il personale scolastico in genere;
- rispettare le indicazioni date dagli insegnanti e dal Datore di lavoro al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza e salute delle persone;
- rispettare i beni della scuola senza danneggiarli, compreso l'edificio, i suoi arredi e le sue pertinenze esterne;
- evitare di far portare a scuola ai propri figli:
 - oggetti pericolosi quali coltelli, accendini, forbici appuntite, petardi, ecc.;
 - miscele o sostanze chimiche pericolose per la salute (irritanti, nocivi, tossici, ecc.) o per la sicurezza (corrosivi, infiammabili, ecc.);
 - giochi pericolosi (armi giocattolo con proiettili di gomma, puntatori laser, ecc.) o giochi che facilitano i subbugli, il rumore, il disturbo, lo sporco, l'imbrattamento di superfici, ecc.;
 - riviste / giornali riportanti immagini o situazioni non rispettosi della moralità;



**Istituito Comprehensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it/>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U035990180000000131218



- videogiochi motivo di distrazione durante le lezioni;
- telefoni cellulari che diventino motivo di disturbo per le attività didattiche con suonerie, giochi, ecc.

I fornitori di cui si serve la scuola dovranno anch'essi garantire il rispetto delle seguenti regole:

- adottare comportamenti sicuri durante le loro attività, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti scolastici, delle istruzioni ricevute, delle norme di prevenzione in generale e della presente Politica per la salute e sicurezza del lavoro;
- rispettare le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto tra le parti;
- nel caso di contratti d'appalto, d'opera o somministrazione, rispettare le indicazioni di prevenzione scaturite dalle attività di cooperazione e coordinamento tra le parti, così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

La scuola adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questa Politica della salute e sicurezza di chiunque si trovi negli edifici scolastici, nelle loro pertinenze esterne o operi per conto della scuola stessa.

La violazione della Politica della salute e sicurezza e della normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro:

- da parte del personale scolastico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con le relative conseguenze di legge;
- da parte degli alunni sarà prontamente ripreso e segnalato alle famiglie tramite il libretto scolastico.

La presente Politica per la salute e sicurezza sul lavoro si applica a tutta la nostra scuola ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutta la sua popolazione e di tutti i suoi fornitori.

Istituito Comprehensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____



**Istituto Comprensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it/>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U0359901800000000131218



Istituto Comprensivo Trento 2

NORME DI SICUREZZA E POSSIBILI RISCHI

Negli uffici amministrativi di Via Ponte Alto n° 2/1 - 38121 Cognola (TN) dell'Istituto Comprensivo Trento 2 (di seguito denominato "Committente") si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della nostra sede, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.

Vie di fuga ed uscite di emergenza

- In tutti gli edifici scolastici le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i 2 – 3 minuti di percorrenza per raggiungere l'esterno degli edifici.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- Durante la permanenza all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare i luoghi di lavoro.
- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Datore di lavoro Committente.
- Tutti gli edifici sono completamente sbarrierati, pertanto accessibili anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi. Nei mesi invernali fare attenzione al rischio di scivolamento nelle pertinenze esterne degli edifici.
- Porre particolare attenzione alla presenza di alunni ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso.

- In vari punti degli edifici sono installati a muro degli estintori e degli idranti. Gli estintori e gli idranti sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata. È fatto divieto di ostruire l'accesso ai dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.
- Vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L'ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- In prossimità delle postazioni telefoniche sono esposti i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- È stato redatto per ogni edificio scolastico il piano di emergenza, ai sensi del DM 10 marzo 1998.
- A parete sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
 - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
 - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
 - l'ubicazione degli allarmi;
 - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;



**Istituto Comprensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U035990180000000131218



- l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
 - Le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza sono le seguenti:
 - mantenere la calma;
 - interrompere immediatamente ogni attività;
 - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
 - abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
 - non urtare e non spingere le altre persone;
 - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
 - durante la fuga non cercare le altre persone;
 - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
 - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
 - non usare l'ascensore;
 - se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
 - aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
 - se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
 - se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
 - non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
 - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
 - al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
 - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
 - non intralciare le operazioni di soccorso;
 - rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.
- In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:
- mantenere la calma;
 - non precipitarsi fuori;
 - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
 - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
 - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.



**Istituito Comprehensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U0359901800000000131218



Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione

- I luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dai locali centrali termiche che sono alimentati a metano.
All'interno ed in prossimità dei suddetti luoghi è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].
- Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.
- In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.
- Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici.
- È fatto divieto di introdurre nei luoghi di lavoro del Committente materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Committente stesso. Inoltre si dovrà concordare il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

Sistema di allarme

- In ogni edificio il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l'edificio.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- Le suddette misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

Microclima ed illuminazione

- L'impianto di riscaldamento di ogni edificio è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. È garantita un'aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale.
- Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.
- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un'illuminazione artificiale. In ogni caso l'illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

Servizi igienici

- Si possono utilizzare i servizi igienici degli edifici che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L'uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.

Segnaletica di sicurezza

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Macchine, attrezzature, impianti

- È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008.
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Committente sono sottoposte/i a regolari manutenzioni e garantiscono la sicurezza degli utilizzatori se questi sono adeguatamente formati.



**Istituto Comprensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it/>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U0359901800000000131218



Impianto elettrico

- In ogni edificio l'impianto elettrico è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Le eventuali derivazioni e le utenze elettriche collegate all'impianto elettrico dovranno essere a norma di legge e pertanto chi le installa sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
- L'uso di prolunghe elettriche, prese elettriche multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.

Impianto distribuzione gas

- In ogni edificio che ne è provvisto, l'impianto di distribuzione del gas è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Deve essere evitata ogni possibile sorgente di innesco in prossimità dell'impianto di distribuzione del gas.

Rumore

- Negli edifici scolastici non sono superati i limiti inferiori di azione, così come intesi dal D. Lgs. 81/2008.

Sostanze/Miscele chimiche

- Per tutti le sostanze/miscele chimiche utilizzate si posseggono le schede di sicurezza. Ci si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione su richiesta degli interessati.
- Per chi entra all'interno degli edifici scolastici il rischio chimico è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro sostanze/miscele chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi sostanza/miscela chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.
- Deve essere evitato l'utilizzo improprio di sostanze/miscele chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di sostanze/miscele chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di sostanze/miscele chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei sostanze/miscele chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

Movimentazione e sollevamento dei carichi

- In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata con il Datore di lavoro Committente la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.
- Nell'utilizzare l'ascensore dei vari edifici fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore stesso.

Transito di automezzi

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.
- L'eventuale impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo all'interno dei luoghi di lavoro o di pertinenza degli edifici del Committente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro ed all'interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di



**Istituto Comprensivo
"Johannes Amos Comenius"**

Via Ponte Alto, 2/1
38121-COGNOLA (TN)
Tel. +39 0461/982113
Fax. +39 0461/237554
segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it
ic.comenius@pec.provincia.tn.it
<https://icomenius.it/>
C. F. 96056960220
IBAN IT74U0359901800000000131218



quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela.

Campi elettromagnetici

- Nei luoghi di lavoro del Committente non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

Caduta materiali dall'alto

- Nei mesi invernali, causa la presenza di neve/ghiaccio, si deve fare attenzione al rischio di caduta della neve/ghiaccio dall'alto dei tetti/tettoie all'esterno degli edifici. Pertanto, si deve mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza da gronde, grondaie, tettoie e quant'altro possa essere motivo di rilascio di neve/ghiaccio.

Informazione, formazione ed addestramento

- Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.

Nel confermarci a disposizione per affrontare e risolvere ogni necessità di cooperazione e coordinamento, **Vi preghiamo di volerci di seguito indicare** quali siano gli eventuali rischi che nello svolgimento delle Vostre attività possano interessare i nostri dipendenti:

Per presa visione ed avvenuta informazione:

MODULO PER ESERCITAZIONE

| | |
|--|---|
| DATA: | ORA: |
| TIPO DI ESERCITAZIONE | <input type="checkbox"/> incendio <input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> altro: _____ |
| TIPO DI EVACUAZIONE | <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> totale |
| NUMERO DI PERSONE COINVOLTE | <input type="checkbox"/> interne n° _____ <input type="checkbox"/> esterne n° _____ <input type="checkbox"/> disabili n° _____ |
| TEMPI DI EVACUAZIONE | |
| TEMPI PER LA RACCOLTA DATI | |
| TEMPO TOTALE <i>(somma dei tempi di evacuazione e raccolta dati)</i> | |
| PARTECIPAZIONE VIGILI DEL FUOCO | <input type="checkbox"/> SI Corpo di _____ <input type="checkbox"/> NO |
| ESITO ESERCITAZIONE | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| OSSERVAZIONI | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Firma del Coordinatore dell'emergenza <i>(leggibile)</i> | |

MODULO PER ESERCITAZIONE

| | |
|--|---|
| DATA: | ORA: |
| CLASSE | |
| TIPO DI ESERCITAZIONE | <input type="checkbox"/> incendio <input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> altro: _____ |
| TIPO DI EVACUAZIONE | <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> totale |
| NUMERO DI PERSONE COINVOLTE | <input type="checkbox"/> interne n° _____ <input type="checkbox"/> esterne n° _____ <input type="checkbox"/> disabili n° _____ |
| TEMPI DI EVACUAZIONE / ESERCITAZIONE | |
| TEMPI PER LA RACCOLTA DATI | |
| TEMPO TOTALE <i>(somma dei tempi di evacuazione e raccolta dati)</i> | |
| PARTECIPAZIONE VIGILI DEL FUOCO | <input type="checkbox"/> SI Corpo di _____ <input type="checkbox"/> NO |
| ESITO ESERCITAZIONE | <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo |
| OSSERVAZIONI | |
| | |
| | |
| | |
| Firma dell'incaricato <i>(leggibile)</i> | |

MODULO DI EVACUAZIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| SCUOLA | |
| CLASSE | |
| ALLIEVI PRESENTI n° | |
| ALLIEVI EVACUATI n° | |
| FERITI n° | |
| DISPERSI n° | |
| PUNTO DI RACCOLTA | |
| NOMINATIVO DOCENTE | |
| NOMINATIVO FERITI | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| NOMINATIVO DISPERSI | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Firma (<i>leggibile</i>) | |

A TUTTI GLI INSEGNANTI

Oggetto: Esercitazione di emergenza - Registro elettronico e registro presenze cartaceo per effettuazione appello alunni nel punto di raccolta

In caso di emergenza è necessario effettuare l'appello degli alunni nel punto di raccolta.

Poiché nelle classi è adottato il **registro di classe elettronico**, con tale strumento non è possibile portarsi nel punto di raccolta l'elenco degli alunni presenti / assenti.

Pertanto, si è previsto in ogni classe un registro cartaceo sul quale indicare gli alunni presenti /assenti e quindi tale da poter utilizzare per fare l'appello nel punto di raccolta.

Il registro si compone di un modulo in formato A4 riportante l'elenco degli alunni ed una serie di colonne in testa alle quali va riportata la data del giorno. In corrispondenza di ogni alunno assente deve essere riportato il segno **X**; se un alunno segnato assente con una **X** e poi entrato deve essere cerchiata la X riportando **X**.

Si prega quindi di compilare ogni giorno il suddetto registro indicando presenti / assenti ed in caso di emergenza portarlo con se al punto di raccolta al fine di poter fare l'appello.

Ringraziando della collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

(da consegnarsi ai collaboratori scolastici supplenti che rimangono all'interno della scuola per pochi giorni ed ai quali non si forniscono specifici dispositivi di protezione individuali oltre ai guanti usa e getta per effettuare le pulizie)

Egr. sig. _____

Oggetto: Attività lavorativa ed utilizzo di dispositivi di protezione individuali

In relazione alla sua permanenza all'interno della nostra scuola per un periodo molto limitato, riteniamo di consegnare quale unico dispositivo di protezione individuale necessario per svolgere le mansioni ad Ella affidate, dei guanti di protezione delle mani del tipo usa e getta, da impiegarsi quando si è esposti a rischi di natura chimica.

È pertanto vietato che Lei effettui qualsiasi altra attività che richieda l'impiego di altri dispositivi di protezione individuali oltre a quelli sopra indicati. Ad esempio, è fatto divieto di:

- utilizzare sostanze o miscele chimiche che possano schizzare negli occhi e che quindi richiederebbero l'uso di occhiali di protezione;
- effettuare la movimentazione manuale di carichi con possibile caduta di gravi sui piedi che richiederebbe l'uso di scarpe antinfortunistiche di protezione dei piedi dotate di puntale metallico;
- effettuare la manipolazione di oggetti causa di rischi meccanici per le mani (abrasioni, tagli, strappi, perforazioni) che richiederebbe l'impiego di guanti di protezione delle mani contro i rischi meccanici;
- l'effettuazione di attività di regolamentazione del traffico sui piazzali degli edifici scolastici che richiederebbe l'impiego di indumenti ad alta visibilità.

Sarà Suo obbligo mettere in atto quanto sopra indicato e nel caso avesse quesiti o perplessità in merito a varie situazioni che si possono di volta in volta presentare, chiedere chiarimenti allo scrivente Datore di lavoro o al Segretario.

Distinti saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per presa visione:

A TUTTI I LAVORATORI CHE UTILIZZANO VIDEOTERMINALI

Oggetto: Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale (VDT)

L'art. 173 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., definisce **lavoratore** addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminale, il "lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni".

All'art. 175 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. è definito che cosa si intenda per interruzioni: "pause ovvero cambiamento di attività" e "nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro".

L'art. 176 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce l'obbligo **di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori** che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da parte di un **medico competente**, con particolare riferimento:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l'apparato muscolo - scheletrico.

Se necessario il medico competente potrà anche prescrivere esami specialistici oftalmologici.

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro e le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere **obbligatoriamente effettuata** in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che prevede:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni per il lavoratore addetto all'impiego di attrezzature munite di VDT al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, in base all'art. 41, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è stabilita dall'art. 176, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed è:

- **biennale** per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- **quinquennale** negli altri casi;
- **a discrezione del medico** per i casi di inidoneità temporanea.

Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi per la vista e per gli occhi e per i rischi per l'apparato muscolo - scheletrico, **anche a sua richiesta**, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e cioè su richiesta del lavoratore qualora la visita medica "sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

Al fine di stabilire se Lei rientra o meno nella definizione di "lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni" e di conseguenza provvedere agli obblighi di legge suddetti, Le chiediamo di compilare e restituire all'Ufficio del Personale l'allegato questionario/dichiarazione.

Cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Allegato: questionario/dichiarazione in merito all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale

**QUESTIONARIO/DICHIARAZIONE
IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE**

Titolo VII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

| | |
|-----------------|--|
| COGNOME E NOME | |
| DATA DI NASCITA | |

| | |
|---|---|
| Nell'ambito della Sua mansione svolta per conto della scuola in quanti giorni alla settimana utilizza attrezzature munite di videoterminale | <input type="checkbox"/> 1 giorno a settimana <input type="checkbox"/> 2 giorni a settimana <input type="checkbox"/> 3 giorni a settimana <input type="checkbox"/> 4 giorni a settimana <input type="checkbox"/> tutti i giorni della settimana |
|---|---|

| | |
|--|--|
| Nell'ambito della Sua mansione svolta per conto della scuola, per quante ore al giorno utilizza attrezzature munite di videoterminale, dedotte le interruzioni | <input type="checkbox"/> Meno di 2 ore al giorno <input type="checkbox"/> Da 2 a 4 ore al giorno <input type="checkbox"/> Più di 4 ore al giorno |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Effettua almeno una pausa (o una attività che non impegni la vista a videoterminale) di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo di attrezzature munite di videoterminale | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
|---|--|

| | |
|---|---|
| Nell'ambito della Sua mansione svolta per conto della scuola complessivamente utilizza attrezzature munite di videoterminale, dedotte le interruzioni | <input type="checkbox"/> Meno di 20 ore a settimana e cioè circa nr. _____ ore <input type="checkbox"/> Più di 20 ore a settimana e cioè circa nr. _____ ore |
|---|---|

| |
|--|
| Il sottoscritto _____ <small>COGNOME E NOME</small> |
| DICHIARA |
| di impegnarsi ad informare tempestivamente il Datore di Lavoro qualora nella propria attività subentrino dei cambiamenti che modifichino i tempi di utilizzo dichiarati con la presente |
| Data: _____ Firma: _____ |

| |
|---|
| Per successiva presa visione il Datore di lavoro: |
| Data: _____ Firma: _____ |

MOD. Assistenti Educatori

(da inviare ai datori di lavoro degli assistenti educatori al fine di informarli della presenza del rischio movimentazione manuale dei carichi dovuto all'assistenza ad alunni con handicap di deambulazione)

Spettabile

Azienda _____

Via _____ nr. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Oggetto: Art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: movimentazione manuale di carichi e sorveglianza sanitaria

Al fine di ottemperare agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento sanciti dall'articolo di legge citato in oggetto, in relazione all'incarico svolto dai Vostri assistenti educatori presso la nostra scuola, con la presente Vi comunichiamo che gli assistenti educatori sono esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi dovuta alla movimentazione di alunni con ridotte capacità motorie.

Vi ricordiamo che è a Vostro carico effettuare la valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi e di conseguenza sottoporre o meno a sorveglianza sanitaria gli assistenti educatori da parte del Vostro medico competente.

Lo scrivente Datore di lavoro, unitamente alle famiglie degli alunni con handicap motori, promuoverà la messa in atto delle necessarie misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre al minimo le attività di movimentazione manuale dei carichi.

Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Oggetto: Note informative in materia di sicurezza e salute del lavoro

Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di osservare le seguenti norme essenziali per la sicurezza e la salute di tutta la comunità scolastica, adottando quei comportamenti atti a implementare le necessarie attenzioni che eliminino o riducano al minimo i rischi per la sicurezza e la salute all'interno della comunità scolastica:

- **Estintori/idranti:** non si deve mai ostruire l'accesso agli estintori/idranti e non devono MAI essere coperti, nemmeno parzialmente (ad esempio è vietato posizionare di fronte ad estintori / idranti piante ornamentali, appendi abiti, banchi, ecc. o appendere sugli estintori/idranti cartelli, avvisi, ecc.).
- **Addobbi/cartelloni aule:** le aule scolastiche non devono essere eccessivamente addobbate con cartelloni, poster, lavori degli alunni e quant'altro possa risultare facilmente combustibile: si raccomanda soprattutto di non appendere MAI addobbi vicino o direttamente su lampade o lampadari (l'eventuale surriscaldamento dell'addobbo da parte della lampada provocherebbe un incendio, inoltre gli addobbi penzolanti dai corpi illuminanti possono essere facilmente afferrati e tirandoli determinare la caduta del corpo illuminante stesso). Per ridurre al minimo l'addobbo dell'aula è opportuno che al termine delle attività didattiche, l'addobbo venga rimosso quando non è più necessario.
- **Porte:** le porte, soprattutto quelle delle uscite di emergenza, non devono MAI risultare ostruite (ad esempio da scatoloni, mobili, suppellettili, ecc.). Qualora per motivi di carico/scarico di materiali scolastici, dovessero essere temporaneamente collocati materiali ingombranti ad ostruzione delle porte, dovranno venire rimossi al più presto e collocati nei rispettivi spazi. È fatto divieto di bloccare con in posizione aperta (ad esempio con coni di legno) le porte taglia fuoco munite di dispositivo di auto richiusura, in quanto ciò fa venire meno le caratteristiche di compartimentazione al fuoco dell'edificio annullando il livello di sicurezza introdotto dalle compartimentazioni stesse, esponendo tutti i presenti alla propagazione generalizzata del fumo.
All'interno delle aule deve essere garantita una disposizione dei banchi che renda quanto più facile possibile il raggiungimento della porta di uscita dall'aula e quindi eviti ogni possibile ostruzione della stessa.
- **Corridoi, scale e pianerottoli:** i corridoi le scale ed i relativi pianerottoli dovranno sempre risultare sgombri da ogni genere di ostacolo per non impedire, in caso di necessità, la loro percorrenza quali vie di fuga. Si raccomanda di non depositare arredi lungo i corridoi oltre quelli già previsti dall'Istituto. In particolare, lungo corridoi, scale e sui pianerottoli si deve evitare il più possibile l'affissione di ogni genere di addobbo combustibile.
È vietato posizionare vasi di piante ornamentali sui gradini delle scale o sui pianerottoli.
- **Piani di evacuazione:** è necessario che tutti prendano visione delle planimetrie di emergenza dell'edificio scolastico affisse in vari punti dell'edificio al fine di conoscere quali siano i percorsi di fuga, la posizione dei dispositivi antincendio, la posizione dei pulsanti per attivare l'allarme, la posizione del punto di raccolta, ecc.
- **Sostanze/miscele chimiche:** per ogni sostanza/miscela chimica si deve possedere la relativa scheda di sicurezza, è pertanto obbligatorio che l'acquisto di ogni sostanza/miscela chimica venga effettuato tramite la Segreteria della scuola che acquisirà le suddette schede di sicurezza. È obbligatorio che l'impiego di ogni sostanza/miscela chimica avvenga utilizzando i dispositivi di protezione individuali previsti sulla scheda di sicurezza della sostanza/miscela stessa. È fatto divieto lasciare sostanze/miscele chimiche incustoditi o depositati in luoghi di libero accesso agli alunni.
- **Pulizia serramenti:** si ricorda che per pulire con l'uso di scale le finestre e/o vetrate a finestra aperta, devono essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni di pulizia. Se le finestre sono prive di tapparelle/scuri non dovranno essere pulite esternamente se per fare ciò è necessario salire su scale che esponano il lavoratore al rischio di caduta dall'alto.
- **Calzature:** qualora si debba salire su scale portatili devono essere indossate scarpe chiuse e solidali ai piedi, non devono essere indossate ciabatte, zoccoli, scarpe con tacchi alti, scarpe con solescivole, ecc. Inoltre, pur non volendo assolutamente precludere nessuna libertà personale, si rammenta che l'uso di scarpe con tacchi troppo alti può essere motivo di facile caduta nel percorrere le scale degli edifici, soprattutto per la presenza di alunni che possono essere causa di spinte accidentali e nei momenti di necessità di evacuazione dell'edificio.
- **Attività didattica:** nella scelta delle attività didattiche che prevedano l'impiego di attrezzature o lo svolgimento di particolari operazioni l'insegnante deve valutare se i rischi connessi con le attività didattiche possano essere facilmente eliminati o ridotti o comunque affrontati in condizioni di sicurezza. In particolare, si ricorda l'importanza di garantire una adeguata informazione/formazione degli alunni in merito alle varie problematiche di sicurezza e il valore di documentare per iscritto sui registri l'informazione/formazione effettuata a possibile dimostrazione futura di quanto operato.

Si ricorda a tutti i lavoratori che è fatto divieto di portare da casa per uso didattico sostanze o miscele chimiche o attrezzature e macchinari, ma si devono utilizzare solo quelli messi a disposizione dalla scuola.

Inoltre, con la presente si vogliono informare tutti i lavoratori in merito a quanto prevede la normativa vigente relativamente all'assunzione di bevande alcoliche e lavoro.

L'Allegato IV, ai punti 1.11.3.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che **è vietata** la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche e superalcoliche **nell'interno dei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta ed a tutti gli alunni.**

Nell'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, sono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per le quali è vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia durante l'orario di lavoro che ai pasti effettuati nel corso della giornata lavorativa.

Nell'elenco delle suddette mansioni ci sono anche:

- **L'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.**

Pertanto:

- gli insegnanti non possono bere bevande alcoliche in nessun momento della giornata lavorativa, nemmeno quando sono in gita scolastica o ai pasti se dopo devono nuovamente recarsi a scuola.

L'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato emanato in applicazione al disposto dell'art. 15, comma 1, legge quadro 30 marzo 2001, n. 125. L'art. 15, comma 4, della suddetta legge dispone che chiunque contravvenga alle disposizioni e cioè chiunque assume o somministra bevande alcoliche e superalcoliche è punito con [la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 525,00 a Euro 2.631,00.](#)

Contando sulla fattiva collaborazione da parte di tutti nel rispetto della normativa vigente e nella tutela della propria salute e incolumità fisica, porgiamo cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per presa visione:

Allegati:

- Allegato I dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006;
- Nota informativa sull'Alcool

ALLEGATO I

ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 MARZO 2006

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) (*incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose che possono determinare conseguenze per l'uomo e per l'ambiente*);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
 - lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori tossici od asfissianti;
 - lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi).
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

ALCOOL - NOTA INFORMATIVA

Alcolici, un termine che raggruppa una categoria di sostanze che contengono alcol etilico: vino, birra, superalcolici. In altre parole, qualunque liquore, ottenuto per distillazione o fermentazione o qualsiasi bevanda o i suoi vapori, contenenti una qualche percentuale di alcol.

L'alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti, disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre, se assunto a lungo dà dipendenza.

La sindrome di astinenza è più drammatica di quella dell'eroina, negli stadi iniziali si manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno il delirio e convulsioni (delirium tremens).

L'intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione dei movimenti, lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, e soprattutto tendenza all'aggressività.

Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l'alcol fra tutte le droghe è quella che provoca il più alto livello di violenza verso sé stessi e verso gli altri.

Negli ultimi anni si è discusso molto e a lungo riguardo alcune tossicodipendenze ereditarie.

L'alcolismo si è detto, qualche volta è un male di famiglia. Comunque non è stato mai trovato un gene connesso all'alcolismo o alla tossicodipendenza.

Sono considerati a basso rischio un consumo di alcool inferiore a 3 unità alcoliche al giorno per il maschio (21 alla settimana) e 2 unità alcoliche al giorno per la femmina (14 unità alla settimana), (rif. convegno Modena dicembre 2008). Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo. Che sono contenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Non privo di pericoli è il fenomeno del BINGE DRINKING che fa riferimento all'abitudine di bere 4 eccessive quantità, 6 o più bicchieri in una sola occasione ad esempio durante la stessa serata o una festa.

Per quanto concerne gli effetti prodotti da un uso eccessivo delle sostanze alcoliche si ha quanto di seguito riportato.

Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica

I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso.

Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche

I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale rallentano.

Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche

Limite legale attuale per la guida di veicoli.

Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica una considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e quindi della capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche

Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida.

L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo.

Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche

La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.

La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche

È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità di valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti con ritardo ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione disastrosi.

Alcolemia > 1,0

Oltre la misura di **1 g di alcol** per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro.

Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza.

Egr. sig. _____

Oggetto: Attività lavorativa e normativa di sicurezza e salute del lavoro

Con la presente per ricordare alcune indicazioni da mettere in atto al fine di garantire la Sua sicurezza e salute nello svolgere l'attività lavorativa oltre che nel rispetto di disposti legislativi e normativi vigenti.

Nelle operazioni di pulizia delle finestre e delle vetrate si deve fare attenzione al **rischio di caduta dall'alto** ed in particolare:

- non si deve sporgersi dai parapetti delle finestre verso l'esterno in quanto ciò potrebbe essere motivo di caduta dall'alto;
- non si deve salire su scale in prossimità delle finestre aperte in quanto in caso di caduta dalla scala si può cadere fuori dalla finestra;
- per pulire le finestre e/o vetrate a finestra aperta con l'uso di scale devono essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni di pulizia; in alternativa, se le finestre sono priva di tapparelle/scuri, devono essere predisposti dei parapetti provvisori ma stabili e resistenti all'urto, solidamente ancorati agli stipiti laterali della finestra (attualmente tali parapetti non sono posseduti dalla scuola);
- non salire sui davanzali delle finestre a finestre aperte;
- se le finestre/vetrate per conformazione e caratteristiche per essere pulite richiedono all'operatore manovre esposto al **rischio di caduta dall'alto**, l'operatore deve evitare di pulire le finestre/vetrate esponendosi a tale rischio;
- per salire in quota devono essere utilizzate le apposite scale doppie in dotazione, evitando di utilizzare sedie, banchi ed arredi in genere.

Si deve fare attenzione al **rischio di rottura delle vetrate** con conseguente possibile rischio di ferimento, per tale motivo si devono evitare: urti contro le vetrate, evitare correnti d'aria che possono causare la chiusura violenta di serramenti con la conseguente possibile rottura delle vetrate, evitare di appoggiarsi alle vetrate o imprimere eccessiva forza sulle stesse.

Non si deve arrampicarsi sui ripiani degli scaffali o degli armadi e le mensole degli stessi non devono essere caricate in modo tale da poterle sfondare con carichi eccessivi. Non devono essere depositati materiali al di sopra degli armadi.

Devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali in dotazione per le attività che ne richiedono l'impiego, ad esempio:

- utilizzare occhiali di protezione degli occhi quando si utilizzano sostanze o miscele chimiche che possano schizzare negli occhi;
- utilizzare scarpe antinfortunistiche di protezione dei piedi dotate di puntale metallico quando si svolgono attività di movimentazioni manuale di carichi con possibile caduta di gravi sui piedi;
- utilizzare guanti di protezione delle mani contro i rischi di natura meccanica nell'effettuare la manipolazione di oggetti causa di rischi meccanici per le mani (abrasioni, tagli, strappi, perforazioni);
- utilizzare guanti di protezione delle mani contro i rischi di natura chimica nell'impiego di sostanze o miscele chimiche;
- utilizzare indumenti ad alta visibilità qualora si debba effettuare attività di regolamentazione del traffico sui piazzali degli edifici scolastici.

Sarà Suo obbligo mettere in atto quanto sopra indicato e nel caso avesse quesiti o perplessità in merito a varie situazioni che si possono di volta in volta presentare, chiedere chiarimenti al Datore di lavoro o al Segretario.

Distinti saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per presa visione:

A TUTTE LE LAVORATRICI

Oggetto: D. Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità "

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l'ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Se nell'attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d'esposizione a rischi derivanti dalla mansione svolta che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o concedere l'astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio del Lavoro territoriale.

La legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità " che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

È vietato adibire le lavoratrici all'effettuazione di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; il decreto, nei suoi allegati fornisce un elenco di attività e di fattori di pericolo per i quali è obbligatorio concedere l'astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo stabilito dalle norme. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di attività a rischio. Nel seguito si fornisce un elenco non esaustivo dei fattori di pericolo:

Agenti fisici

- esposizione a condizioni climatiche disagiati (es. celle frigorifere o simili)
- manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica
- cernita e tritamento degli stracci e della carta usata
- lavori in pozzi, cisterne e ambienti simili
- lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo
- lavori comportanti rischi elettrici ad alta tensione
- saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica
- lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare
- condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto
- lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo
- lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
- lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi
- lavori in atmosfera di sovrappressione elevata (ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea)
- agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - rumore;
 - radiazioni ionizzanti;
 - radiazioni non ionizzanti;
 - sollecitazioni termiche;

- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici.

Agenti biologici

- Manipolazione di agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 81/2008 nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;
- possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- presenza di periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia;
- esposizione della lavoratrice al virus CoViD-19.

Agenti chimici

- lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze / miscele chimiche tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gravidanza e per 7 mesi dopo il parto;
- manipolazione di sostanze / miscele chimiche classificate tossiche, molto tossiche, nocive, corrosive, esplosive o estremamente infiammabili;
- manipolazione di sostanze / miscele chimiche che presentano le seguenti frasi di pericolo / rischio:
 - pericolo di effetti cumulativi;
 - pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
 - possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti;
 - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
 - può provocare il cancro;
 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
 - può provocare il cancro per inalazione;
 - può ridurre la fertilità;
 - può danneggiare i bambini non ancora nati;
 - può danneggiare i bambini allattati al seno.

Condizioni di lavoro

- trasporto di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote;
- sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
- effettuazione di lavori di manovalanza pesante;
- lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- possibile esposizione ad elevate condizioni di stress professionale;
- lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- turni di lavoro notturni.

Qualora la lavoratrice sia esposta ai pericoli/rischi sopra indicati, il datore di lavoro deve mettere in atto delle misure affinché alle lavoratrici sia evitata l'esposizione al rischio. Tali misure comprendono quanto di seguito riportato (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- sono modificate le condizioni di lavoro o del posto di lavoro in modo da eliminare il/i rischio/i per le lavoratrici;

- è modificato, se possibile, l'orario di lavoro;
- sono forniti, se necessari, idonei dispositivi di protezione individuali.

Si precisa che se la lavoratrice, per evitare i rischi ed i pericoli, è adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa modificare le condizioni di lavoro della lavoratrice o adibire la lavoratrice ad altra mansione, la lavoratrice deve inoltrare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere autorizzazione all'anticipo dell'astensione obbligatoria per lavoro a rischio.

La Direzione Provinciale del Lavoro dovrà emanare un provvedimento di astensione dal lavoro o rifiuto della domanda di astensione, entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

Internamente al nostro Istituto ci sono delle mansioni che espongono le lavoratrici ad alcuni dei rischi sopra indicati quali ad esempio:

- la movimentazione manuale di carichi (collaboratrici scolastiche): il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento;
- l'impiego di sostanze / miscele chimiche pericolose (collaboratrici scolastiche e insegnanti chimica / scienze): il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento;
- eventuali attività periodiche / saltuarie che possono presentare i rischi in precedenza indicati.

Si invita pertanto le lavoratrici ad informare ufficialmente il Datore di lavoro in merito al loro stato di gravidanza / allattamento in modo che lo stesso possa verificare se è possibile mettere in atto le dovute misure di prevenzione.

Distinti saluti

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per presa visione:

Spettabile
COMUNE DI _____

Oggetto: Art. 86 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e DPR 462/2001

L'art. 86 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Il medesimo articolo stabilisce che l'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Al comma 2, dell'art. 86 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. è detto che con uno specifico decreto saranno stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli; fino ad ora tale decreto non è stato ancora emanato.

Si riporta di seguito l'art. 86 sopra indicato:

Articolo 86 - Verifiche

- 1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.*
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.*
- 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.*

Il DPR 462/2001 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di far sottoporre a verifica periodica l'impianto elettrico di messa a terra e l'impianto di protezione contro i fulmini (qualora presente) dei propri luoghi di lavoro, la verifica deve essere effettuata da parte dell'ASL competente per territorio o da parte di Organismi Ispettivi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive (società di verifica private debitamente autorizzate).

Pur essendo gli obblighi sopra indicati a carico dello scrivente Datore di lavoro, in relazione alla collaborazione esistente, siamo a chiedere se codesta Amministrazione abbia adempiuto agli obblighi sopra indicati per gli edifici scolastici di competenza.

Qualora si sia adempiuto agli obblighi, Vi chiediamo se gentilmente fornite allo scrivente la necessaria documentazione atta a comprovare quanto effettuato.

Qualora invece non si sia adempiuto agli obblighi, Vi chiediamo di comunicarcelo affinché possiamo prendere opportuni accordi e decisioni in merito.

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Spettabile
COMUNE DI _____

Oggetto: Richiesta documentazione in materia di sicurezza del lavoro

Si è effettuata di recente una verifica atta a valutare lo stato di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., nonché della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni e salute del lavoro.

Si prega se gentilmente potete fornirci per l'edificio / gli edifici scolastico/i di Vostra competenza, informazioni in merito all'esistenza della documentazione di seguito riportata:

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta da ditta installatrice (art. 7, 9, 12, legge 46/1990, sostituita dal D.M. 37/2008).
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas, redatta da ditta installatrice (art. 7, 9, 12, legge 46/1990, sostituita dal D.M. 37/2008) (per gli edifici che sono dotati di impianto di distribuzione del gas).
3. Avvenuto invio all'INAIL della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di messa a terra che equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto di messa a terra (art. 2 DPR 462/01).
4. Verbalì attestanti la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra, eseguita con cadenza biennale da parte dell'UOPSAL - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'APSS (Trento - Viale Verona – Centro Servizi Sanitari – Palazzina A) o da parte di Organismi Ispettivi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive (società di verifica private debitamente autorizzate) (DPR 462/01).
5. Per gli edifici che non sono dotati di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:
 - relazione tecnica di calcolo secondo le nuove norme CEI EN 62305 – 1, CEI EN 62305 – 2, CEI EN 62305 – 3, CEI EN 62305 – 4, (ex norma CEI 81-1), comprovante l'autoprotezione della struttura contro le scariche atmosferiche.
6. Per gli edifici che sono dotati di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:
 - dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, redatta da ditta installatrice (art. 7, 9, 12, legge 46/1990, sostituita dal D.M. 37/2008);
 - avvenuto invio all'INAIL ed all'UOPSAL - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'APSS (Trento - Viale Verona – Centro Servizi Sanitari – Palazzina A) – della dichiarazione di conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche che equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 2 DPR 462/01). Nella provincia di Trento è sufficiente inviare la comunicazione all'INAIL in quanto è poi l'INAIL ad inviare la comunicazione all'UOPSAL.
 - verbalì attestanti la verifica periodica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, eseguita con cadenza biennale da parte dell'UOPSAL - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'APSS (Trento - Viale Verona – Centro Servizi Sanitari – Palazzina A) o da parte di Organismi Ispettivi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive (società di verifica private debitamente autorizzate) (DPR 462/01).
7. "Libretto di impianto per la climatizzazione" previsto per tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, conforme all'Allegato I di cui al DM 10 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014).
8. "Rapporto di controllo di efficienza energetica", previsto dal DPR 74/2013, effettuato con le periodicità stabilite nell'Allegato A del DPR 74/2013.
9. Eventuale nomina del "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", incaricato di attuare l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, di cui all'art. 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412.
10. Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dall'Ispettorato Provinciale Antincendio per le attività rientranti tra quelle previste dal DPR 151/2011.
11. Certificato di Agibilità dell'edificio.
12. Documentazione attestante la messa in servizio degli/dell'ascensori/e e verifica periodica annuale da parte dell'UOPSAL - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'APSS (Trento - Viale Verona – Centro Servizi Sanitari – Palazzina A) o da parte di Organismi di certificazione.
13. Contratto di manutenzione periodica dei mezzi antincendio, estintori ed idranti, effettuata ai sensi delle norme UNI 9994, UNI 10779, UNI EN 671 – 3, DM 10 marzo 1998.

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

MOD. Designazione Incaricato Divieto Fumo

(da ricopiare su carta intestata e tenere agli atti dopo averla fatta controfirmare dalle persone incaricate)

Egr. sig. _____

**Oggetto: Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;
Legge 11 novembre 1975 n. 584;
D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004;
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009,
Designazione addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo**

La presente per comunicarLe la determinazione assunta dallo scrivente Datore di lavoro, di designarLa quale incaricato alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo per la scuola _____, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto.

Nello svolgimento della funzione di addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, Lei ha l'obbligo di:

- verificare che siano sempre esposti i cartelli segnaletici riguardanti il divieto di fumo;
- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- richiamare formalmente il/i trasgressore/i all'osservanza del divieto di fumare;
- segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del/dei trasgressore/i al sottoscritto Datore di lavoro che provvederà alla contestazione della violazione del divieto con la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

RingraziandoLa della collaborazione, La invitiamo a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per accettazione:

sig.

A TUTTI I LAVORATORI

Oggetto: Divieto di fumo nella scuola.

Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18. Legge 11 novembre 1975 n. 584. D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009

Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina sul divieto di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori.

Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il **divieto di fumo per tutti internamente all'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso.**

Ma vediamo di riassumere brevemente in pochi punti che cosa si deve sapere.

Dove è vietato fumare

- È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.
- È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola.
- Il divieto di fumo **si applica anche nella stanza in cui lavora solo un lavoratore**, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.

Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro

- Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed **esige l'obbligo a proteggere il lavoratore da "tutti i rischi"** incluso quindi anche il fumo di sigarette che è **cancerogeno**.
- Il datore di lavoro ha **l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo** ed il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

Obblighi del datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve **nominare uno o più delegato/i** cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro deve **affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo.**
- Il datore di lavoro **deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, Vi comunichiamo che in bacheca sono disponibili:
 - un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l'Educazione alla Salute di Trento che Vi inviamo in allegato alla presente;
 - una guida per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici intitolata "Verso una scuola libera dal fumo" redatto dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto che Vi inviamo in allegato alla presente.

Chi deve far rispettare la legge

- **Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i** devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto, il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.
- Ricordiamo che **anche tutti gli insegnanti ed il personale ATA** devono vigilare sull'applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o all'i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L'obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:
 1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**
 2. **I lavoratori devono in particolare:**
 - a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

(omissis)

- Si fa poi presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può **adottare specifiche azioni disciplinari** previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".

A quanto ammontano le sanzioni per chi fuma

- Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia **sanzioni da € 27,50 a € 275,00**. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni.
- Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:

Sanzioni per il datore di lavoro

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni:

- dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;**
- e/o dell'art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;**
- e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.**

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.**

Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.**

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: **arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.**

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: **arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro.**

Si comunica pertanto che la nostra scuola **applicherà quanto previsto dalla normativa vigente** sia nell'interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per la prevenzione degli incendi.

Contando sulla collaborazione di tutti i lavoratori, al fine di evitare spiacevoli procedimenti disciplinari, porgiamo cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Trento 2
dott.ssa Sandra Lucietto

Data, _____

Per presa visione:

Ai sensi e per gli effetti di:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51
- Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003
- Accordi Stato Regioni di data 21 dicembre 1995 e 16 dicembre 2004
- Circolari del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 e 17 dicembre 2004
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 09 ottobre 2009

NEL PRESENTE LUOGO É



VIETATO

FUMARE

I **trasgressori** sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 27,50 a euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I **responsabili dei luoghi di lavoro** che non ottemperano alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220,00 a euro 2.200,00** (art. 7 Legge 11 novembre 1975, n. 584, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, mediante versamento sul c/c postale n. 295386 intestato a Provincia autonoma di Trento – Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a., via Galilei 1, 38122 Trento, oppure tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.a. – Agenzia Trento Galilei, via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il numero e la data del verbale.

Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione: Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Responsabile dell'osservanza del divieto: _____

La vigilanza è esercitata dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati, dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni, **dai Datore di lavoro e dagli incaricati alla vigilanza sul divieto di fumo nominati dal Datore di lavoro.**